

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022, Assegnazione Risorse Finanziarie;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 444/1995, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1 comma 537 della L. n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

PRESO Atto che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) con la propria Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, si è resa disponibile alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali che presentano le seguenti caratteristiche:

- prestiti ordinari, a tasso fisso e variabile, e flessibili, anche oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione purchè:
 - non siano stati rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare CDP n. 1257 del 29 aprile 2005;
 - non siano stati trasferiti al MEF ai sensi del Decreto 05 dicembre 2003;
 - non prevedano diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
 - non siano intestati agli Enti morosi o agli Enti in condizione di dissesto finanziario per i quali non risulti adottato al momento della domanda di rinegoziazione il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 261 c. 3 TUEL, nonché agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 , del 2016 e 2017 e agli Enti della c.d. "Zona Rossa" individuati nell'Allegato 1 del DPCM 23.02.2020, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
- non siano stati concessi in base a leggi speciali:
- oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2020 con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000 €. e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che ai sensi del paragrafo 2 parte seconda della Circolare CDP n. 1300/2020 la rinegoziazione dei prestiti originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2020 o relativa variazione;

- le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020, di riduzione con effetto al 1° luglio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i prestiti originari in relazione alla data del 30 giugno 2020, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- le eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti originari pervenute dopo il 1° gennaio 2020 ove già autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti prestiti rinegoziati;

RILEVATO altresì che il c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto che in considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

PRESO ATTO che ai sensi del paragrafo 2 parte prima della Circolare CDP n. 1300/2020 i prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

- i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
- ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020 calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari (c.d. “tasso di interesse ante rinegoziazione”);
- iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati (c.d. “tasso di interesse fisso post rinegoziazione”);
- iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti anticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);
- v. scadenza del prestito rinegoziato fissate al 31 dicembre 2043 per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
- vi. tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio ex articolo 206 del TUEL;
- viii. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione, limitatamente ai prestiti rinegoziati sui quali si verifichi l’inadempimento, in caso, tra l’altro, di mancato pagamento della quota di interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro 30 giorni di calendario dal momento in cui si è verificato l’inadempimento. In conseguenza del recesso sui prestiti rinegoziati non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a loro garanzia;
- ix. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell’art. 1456 C.C., limitatamente ai prestiti rinegoziati sui quali si verifichi l’inadempimento, in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 TUEL, entro il

termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione sui prestiti rinegoziati non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a loro garanzia;

x. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. i rapporti rinegoziati, limitatamente ai prestiti rinegoziati sui quali si verifichi l'inadempimento, oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto senza che vi sia posto rimedio entro 30 giorni dall'inadempimento;

b. destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo prestito originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;

c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente relativamente al rapporto di finanziamento;

d. le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario consentito sui prestiti rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021 (ii) della riduzione consentita sui prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020; (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

xii. per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, ai prestiti rinegoziati continueranno ad essere regolati:

- dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e ss.mm. e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;

- dai vigenti contratti, per i relativi prestiti originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005;

CONSIDERATO che, secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 1 punti 1.1. e 1.2 parte seconda della Circolare CDP n. 1300/2020, l'Ente tramite il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Roberto Revellino quale soggetto abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:

- durante il periodo di adesione che va dal 6 maggio al 27 maggio 2020, può selezionare all'interno dell'elenco messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nel "Portale Enti Locali PA" i prestiti da rinegoziare accettando le condizioni proposte;

- durante il periodo di adesione ed entro il termine perentorio del 03 giugno 2020, deve trasmettere via web, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:

➤ la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l'elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;

➤ la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Giunta che approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

➤ il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;

➤ il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto;

➤ entro e non oltre il 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al Tesoriere dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della Circolare CDP n. 1300/2020, tramite trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020 da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa all'Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati digitalmente;

TENUTO CONTO che:

- l'elenco dei prestiti rinegoziabili messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa tramite proprio applicativo nella sezione dedicata del proprio sito internet www.cdp.it;
- l'elenco dei prestiti oggetto della presente rinegoziazione, redatto sulla base della preventiva valutazione condotta dal Servizio Finanziario, è riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'operazione risulta complessivamente conveniente poiché:

- il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA in funzione della scadenza post rinegoziazione, rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei fattori di sconto di cui all'allegato 2;
- consente all'Ente di conseguire una economia di spesa in termini di minore rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'anno 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 stimata in €. 58.781,09, come risulta dalla seguente tabella:

Mutuo Posizione	Scadenza	tipo	Rata 2020 ante rinegoziazione	Rata 2020 post rinegoziazione	Economia di spesa
4527230-StradaTorretti-Rivà	31.12.2028	<i>interesse</i>	€ 2.353,73	€ 2.176,75	€ 176,98
		<i>capitale</i>	€ 5.172,59	€ 139,00	€ 5.033,59
4524512-Strade comunali	31.12.2028	<i>interesse</i>	€ 2.621,29	€ 2.375,01	€ 246,28
		<i>capitale</i>	€ 5.173,17	€ 141,42	€ 5.031,75
4534762-Riquai.Energ.Sc.Media	31.12.2029	<i>interesse</i>	€ 3.904,20	€ 3.630,23	€ 273,97
		<i>capitale</i>	€ 7.430,26	€ 227,49	€ 7.202,77
4542804-Strade comunali	31.12.2030	<i>interesse</i>	€ 2.715,99	€ 2.559,55	€ 156,44
		<i>capitale</i>	€ 4.755,09	€ 162,78	€ 4.592,31
4549502-Muro Piazza S Maria	31.12.2030	<i>interesse</i>	€ 3.697,80	€ 3.433,31	€ 264,49
		<i>capitale</i>	€ 5.907,34	€ 205,76	€ 5.701,58
4549833-Campo calcio a 5	31.12.2030	<i>interesse</i>	€ 2.514,51	€ 2.334,65	€ 179,86
		<i>capitale</i>	€ 4.016,99	€ 139,92	€ 3.877,07
6001072-Strade comunali	31.12.2031	<i>interesse</i>	€ 4.850,12	€ 4.287,92	€ 562,20
		<i>capitale</i>	€ 4.231,92	€ 186,12	€ 4.045,80
4276789-Strade Comunali	30.06.2029	<i>interesse</i>	€ 3.933,92	€ 3.422,79	€ 511,13
		<i>capitale</i>	€ 5.406,78	€ 167,24	€ 5.239,54
4280954-Opere stradali varie	30.06.2029	<i>interesse</i>	€ 5.507,49	€ 4.791,91	€ 715,58
		<i>capitale</i>	€ 7.569,49	€ 234,14	€ 7.335,35
4305845-Strade comunali	30.06.2031	<i>interesse</i>	€ 6.785,36	€ 6.048,47	€ 736,89
		<i>capitale</i>	€ 7.184,66	€ 287,15	€ 6.897,51
			€ 95.732,70	€ 36.951,61	€ 58.781,09

TENUTO CONTO che l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 78/2015 prevede che a decorrere dal 2015 fino al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria COVID-19 sta incidendo negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di cassa;

RITENUTO quindi opportuno aderire all'operazione di rinegoziazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in oggetto al fine di realizzare una più efficace gestione attiva del debito e di conseguire una economia di spesa sulle rate di ammortamento mutui dell'anno 2020 che l'Ente potrà utilizzare quale misura a salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193 TUEL, fortemente compromessi dalle minori entrate correnti che si presume di realizzare a seguito dell'impatto finanziario negativo da emergenza COVID-19 e/o per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza COVID-19;

DATO atto che con successiva variazione di bilancio, da adottarsi entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 193 TUEL, e comunque entro il 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale approverà la destinazione delle economie di spesa derivanti dalla presente rinegoziazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale del 15/05/2020, allegato alla presente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare l'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, ai sensi della Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020, relativamente ai mutui riportati nell'elenco di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, alle condizioni e ai nuovi tassi fissi post-rinegoziazione in esso indicati, calcolati dalla CDP secondo i fattori di sconto di cui all'allegato 2;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare tutti i provvedimenti e porre in essere tutti i conseguenti adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione comprese le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, nel rispetto delle modalità e termini indicati nella Circolare CDP n. 1300/2020;
4. di dare atto che:
 - 4.1 la garanzia sui prestiti rinegoziati è costituita da delegazioni di pagamento irrevocabili e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale ex articolo 206 del TUEL;
 - 4.2 per tutta la durata dei mutui saranno soddisfatti i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'art. 159, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 4.3 a seguito dell'operazione di rinegoziazione in oggetto, l'Ente continua a rispettare il limite stabilito dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 4.4 l'operazione di rinegoziazione in oggetto determina una economia di spesa in termini di minor rata di ammortamento da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'anno 2020 stimata complessivamente in €. 58.781,09 riveniente, quanto alla quota capitale alla Missione 50 Programma 02 Titolo 4 e quanto alla quota interessi alla Missione 50 Programma 02 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020;
5. di rinviare a successivo apposito atto consiliare, da assumersi entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 193 TUEL e comunque entro il 30 novembre 2019 ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'approvazione della variazione di bilancio di destinazione delle risorse da economie di spesa di cui al precedente punto 4.4.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, tenuto conto della ravvicinata scadenza entro cui aderire all'operazione di rinegoziazione in oggetto, con separata votazione espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE